



Riesame del sequestro preventivo e interesse concreto ad impugnare

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 7983/2026) risolvono il contrasto sulla legittimazione dell'indagato non proprietario e l'onere di allegazione dell'utilità pratica

Bruno Taverniti Diritto Penale & Misure Cautelari e Reali 28 Agosto 2026 Lettura 16 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 28 Agosto 2026: Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 febbraio 2026, n. 7983, compongono il contrasto nomofilattico sulla legittimazione dell'indagato ad impugnare il sequestro preventivo di beni di terzi, stabilendo che il gravame è ammissibile solo a fronte dell'allegazione specifica di un interesse concreto ed attuale derivante dagli effetti della rimozione della cautela reale sulla propria posizione soggettiva.

Abstract (Italiano)

Il presente lavoro analizza la fondamentale pronuncia delle **Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, sentenza 27 febbraio 2026, n. 7983**, in tema di **riesame del sequestro preventivo e interesse** concreto ad impugnare da parte dell'indagato non titolare del diritto alla restituzione del bene. Il Massimo Consesso nomofilattico supera la tradizionale dicotomia tra orientamento pan-restitutorio e tesi della legittimazione astratta, affermando che la facoltà di gravame ex [art. 322 c.p.p.](#) deve sempre coordinarsi con il principio generale di cui all'[art. 568, comma 4, c.p.p.](#) L'indagato è legittimato ad agire anche per far valere posizioni giuridiche non proprietarie incise dal vincolo reale, ma ha il preciso onere di allegare quale sia l'utilità pratica e immediata conseguibile dal dissequestro, risultando inammissibili le impugnazioni finalizzate a un mero controllo teorico di legalità o alla contestazione astratta del *fumus commissi delicti*.

Abstract (English)

This article analyses the landmark judgment of the United Chambers of the Italian Supreme Court of Cassation, criminal judgment of 27 February 2026, no. 7983, concerning the review (riesame) of preventive seizure and the requirement of a concrete legal interest to appeal by a suspect who is not the owner of the seized property. Resolving a longstanding judicial conflict, the Supreme Court clarifies that standing under Article 322 of the Code of Criminal Procedure must strictly concur with

the general principle of practical legal interest set forth in Article 568(4). The investigated person is entitled to challenge the precautionary seizure even without claiming the direct restitution of the assets, provided that they specifically allege a concrete and actual prejudice to their legal sphere resulting from the real restraint, whereas appeals aiming at an abstract scrutiny of legality or a premature challenge to the probable cause (fumus commissi delicti) remain strictly inadmissible.

Punti Chiave della Decisione

- **Distinzione tra legittimazione e interesse:** La qualità di indagato attribuisce la legittimazione soggettiva ex art. 322 c.p.p., ma l'ammissibilità dell'impugnazione presuppone sempre un interesse concreto e attuale ex art. 568 co. 4 c.p.p.
- **Superamento del dogma restitutorio:** L'interesse ad impugnare il sequestro preventivo non coincide necessariamente ed esclusivamente con il diritto alla materiale restituzione della cosa.
- **Tutela di situazioni giuridiche differenziate:** L'indagato può agire per rimuovere il pregiudizio derivante dal vincolo reale su posizioni di godimento, garanzia, responsabilità gestoria o vincoli contrattuali.
- **Divieto di impugnazioni meramente teoriche:** È inammissibile il riesame proposto al solo scopo di ottenere una pronuncia sull'assenza del fumus commissi delicti o per un astratto controllo di legalità.
- **Onere di specifica allegazione:** Chi ricorre ha il dovere processuale di indicare espressamente nell'atto di gravame il vantaggio pratico e l'utilità immediata derivante dal dissequestro.

Massima Redazionale (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sent. n. 7983/2026)

In tema di sequestro preventivo, la persona sottoposta ad indagini è legittimata a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. anche qualora non sia titolare del diritto alla restituzione del bene sottoposto a vincolo cautelare reale, a condizione che allegghi uno specifico interesse concreto e attuale correlato agli effetti diretti o indiretti che la rimozione del provvedimento produce sulla propria posizione giuridica soggettiva. L'interesse ad impugnare prescritto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. non si identifica necessariamente ed esclusivamente con la pretesa restitutoria del cespite, potendo consistere nella tutela di una situazione soggettiva oggettivamente apprezzabile e meritevole di protezione incisa dall'indisponibilità della cosa; tuttavia, tale interesse non può risolversi nel mero intento di

conseguire un astratto controllo di legalità sul titolo cautelare o una preventiva deliberazione circa l'insussistenza del fumus commissi delicti o del periculum in mora priva di riflessi pratici immediati.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. pen. Sez. Unite n. 7983/2026

La definizione dei requisiti di ammissibilità delle impugnazioni de libertate e de bonis costituisce uno snodo nevralgico della procedura penale contemporanea. Con la fondamentale **sentenza 27 febbraio 2026, n. 7983¹**, le **Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione** pongono fine a un prolungato e tormentato contrasto ermeneutico in materia di **riesame del sequestro preventivo e interesse** ad impugnare da parte dell'indagato che non sia titolare del diritto dominicale o della disponibilità esclusiva delle cose sottoposte ad apprensione. Il Supremo Collegio nomofilattico, investito del gravame in virtù della puntuale ordinanza di rimessione pronunciata dalla **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ordinanza 8 maggio 2025, n. 17480²**, ha tracciato una soluzione equilibrata e dogmaticamente rigorosa, superando sia i rigori formalistici di matrice proprietaria, sia le derive pan-difensive prive di effettiva consistenza pratica.

La controversia decisa dalle Sezioni Unite scaturisce da una complessa indagine penale per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice disciplinato dall'[art. 388 c.p.](#) Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il **sequestro preventivo impeditivo** di un veicolo commerciale utilizzato per lo svolgimento di un'attività economica. L'indagato aveva avanzato istanza di riesame avverso il titolo cautelare, ma il Tribunale della libertà di Catanzaro aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il collegio della cautela aveva rilevato che il veicolo apparteneva formalmente a una società terza di capitali di cui il ricorrente non rivestiva più la carica di legale rappresentante al momento dell'apposizione del vincolo, concludendo che la mancanza del diritto alla restituzione del bene precludesse ex se la tutela cautelare reale.

Nel ricorso per cassazione, la difesa dell'indagato ha censurato la statuizione dei giudici di merito per violazione degli artt. 321, 322 e 568 comma 4 c.p.p., assumendo che l'indagato è ex lege titolare di una posizione giuridica qualificata che gli consente di sollecitare il vaglio sulla legittimità genetica della misura cautelare, indipendentemente dalla spettanza del bene. Il contrasto

giurisprudenziale vedeva contrapposti due orientamenti: da un lato, l'indirizzo ancorato al principio per cui l'interesse al riesame reale non può che consistere nella restituzione materiale della cosa; dall'altro, la corrente che riconosceva all'indagato un interesse difensivo diffuso alla caducazione della misura cautelare e alla declaratoria di insussistenza del reato.

Le Sezioni Unite n. 7983/2026 stabiliscono un principio di assoluta centralità: l'indagato non proprietario può accedere al riesame reale solo ove deduca specificamente un pregiudizio concreto, attuale ed immediato derivante dall'apposizione del vincolo sulla cosa, rigettando al contempo l'ammissibilità di impugnazioni meramente astratte finalizzate a un sindacato teorico sull'esistenza del reato.

02. Legittimazione soggettiva e interesse ad impugnare nelle cautele reali

2.1 — L'art. 322 c.p.p. nel prisma dei principi generali sulle impugnazioni

Il punto di partenza dell'itinerario argomentativo seguito dalle Sezioni Unite consiste nella rigorosa distinzione dogmatica tra la **legittimazione ad impugnare** e l'**interesse all'impugnazione**. L'[art. 322 c.p.p.](#) contempla espressamente tre categorie soggettive legittimate a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo: l'imputato (e, in forza dell'[art. 61 c.p.p.](#), la persona sottoposta ad indagini preliminari), la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Tuttavia, come evidenziato dalla **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 18 marzo 2024, n. 11149³**, l'indicazione tassativa dei soggetti legittimati ex art. 322 c.p.p. non esaurisce affatto le condizioni di ammissibilità del gravame. La norma speciale disciplina unicamente la titolarità astratta del potere di adire il giudice della cautela, ma non deroga ai principi generali in tema di impugnazioni stabiliti dal Titolo IX del Libro IX del codice di rito.

In tale prospettiva, la **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 22 gennaio 2025, n. 2641⁴** ha autorevolmente chiarito che l'art. 322 c.p.p. individua i soggetti astrattamente titolari del rimedio, mentre le disposizioni generali di cui all'[art. 568, comma 4, c.p.p.](#) e all'[art. 591, comma 1, lett. a\), c.p.p.](#) governano il piano dell'ammissibilità concreta, imponendo la verifica della

persistenza di un interesse apprezzabile al momento dell'instaurazione e della decisione del gravame.

Ne deriva che la qualità formale di indagato, pur essendo condizione necessaria per l'accesso al riesame, non è sufficiente ove difetti una concreta incisione nella sfera giuridico-patrimoniale del soggetto richiedente, precludendo l'attivazione della macchina giurisdizionale per scopi estranei alla tutela effettiva dei diritti.

2.2 — La concezione utilitaristica dell'interesse ad agire ex art. 568 comma 4 c.p.p.

La nozione di interesse ad impugnare nell'ordinamento processualpenalistico è dominata dal **principio dell'interesse pratico e utilitaristico**. La giurisprudenza di vertice della Suprema Corte ha costantemente escluso che l'interesse ad agire possa consistere nel mero intento di ottenere una pronuncia di principio o di conseguire l'astratta esattezza giuridica della decisione giurisdizionale.

Come statuito dalla **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 11 dicembre 2019, n. 50017⁵**, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 c.p.p. postula che l'esperimento del mezzo di gravame sia idoneo a procurare alla parte una situazione immediata e concretamente più vantaggiosa rispetto a quella determinata dal provvedimento impugnato. Tale utilità deve emergere con chiarezza e deve persistere sino al momento in cui il giudice dell'impugnazione pronuncia la propria decisione.

In continuità con questo indirizzo, la **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 3 febbraio 2026, n. 4573⁶** ha precisato che nelle misure cautelari reali l'interesse dell'impugnante non può presumersi dalla sola qualità soggettiva di indagato, ma deve tradursi nella prospettazione di un beneficio materiale effettivo, analizzato approfonditamente anche nei rapporti tra sequestro e confisca tributaria^{D1}. L'impugnazione proposta dal soggetto che dichiara di essere un mero trasportatore del denaro per conto di terzi è inammissibile se priva dell'indicazione delle ragioni pratiche che collegano il ricorrente alla disponibilità della somma.

L'utilitarismo processuale funge dunque da filtro selettivo indispensabile: il riesame è concepito come rimedio volto a riparare una lesione patrimoniale tangibile, non come strumento di consultazione accademica dell'autorità giudiziaria.

03. La posizione dell'indagato non titolare del diritto alla restituzione

3.1 — Il superamento della coincidenza necessaria tra interesse e restituzione

Il nodo focale affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7983/2026 risiedeva nel superamento della tradizionale identificazione dell'interesse ad impugnare con il **diritto alla materiale restituzione della res sequestrata**. Una rigida impostazione giurisprudenziale, recepita in passato dalla **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 3 giugno 2025, n. 20366⁷** e dalla **Sezione Seconda Penale, sentenza 29 novembre 2024, n. 43748⁸**, escludeva la legittimazione ad agire dell'indagato non proprietario sul presupposto che il dissequestro avrebbe condotto alla consegna del bene a terzi intestatari, lasciando immutata la sfera materiale dell'indagato.

Le Sezioni Unite hanno scardinato tale rigido automatismo. Il vincolo cautelare reale, infatti, è suscettibile di arrecare un vulnus immediato a posizioni giuridiche soggettive diverse dalla proprietà formale ma meritevoli di incondizionata tutela processuale. Si pensi all'indagato che detenga l'immobile o il bene strumentale in forza di un contratto di locazione, comodato o leasing, ovvero al socio o amministratore chiamato a rispondere dell'interruzione dell'attività produttiva aziendale. In tali fattispecie, l'annullamento del sequestro produce il diretto ripristino delle facoltà d'uso e la cessazione del danno patrimoniale o contrattuale gravante sull'indagato.

Un'ulteriore rilevante declinazione riguarda la figura dell'**effettivo dominus** dei beni formalmente intestati a prestanome o soggetti interposti. Come confermato dalla **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 14 novembre 2025, n. 37198⁹** in materia di confisca allargata ex [art. 240-bis c.p.](#), qualora la misura reale colpisca beni attribuiti all'indagato per interposta persona, la formale intestazione al terzo non elide l'interesse dell'effettivo possessore a promuovere il riesame per rientrare nella disponibilità economica del cespite.

3.2 — Le situazioni giuridiche soggettive protette e il divieto di sindacato

astratto

L'ampliamento delle situazioni soggettive tutelabili non coincide tuttavia con una liberalizzazione indiscriminata dell'azione cautelare. Le Sezioni Unite hanno riaffermato con nettezza che l'interesse ad impugnare non può risolversi nel generico desiderio di provocare una deliberazione anticipata sull'assenza del **fumus commissi delicti** o del **periculum in mora**.

All'indomani delle Sezioni Unite, la **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 29 luglio 2026, n. 28665¹⁰** ha fatto immediata applicazione del principio nomofilattico, dichiarando inammissibile il ricorso dell'indagato non proprietario di una nave da diporto sequestrata che invocava il riesame per dimostrare l'estraneità ai fatti al fine di favorire l'archiviazione del procedimento principale. Analogamente, la **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 17 febbraio 2026, n. 6525¹¹** ha ribadito che il sequestro gravante su immobili societari non legittima il riesame personale dell'indagato in assenza di un vincolo per equivalente sui suoi beni individuali.

Posizione Soggettiva dell'Indagato	Contenuto dell'Interesse Dedotto	Ammissibilità del Riesame ex art. 322 c.p.p.
Proprietario o avente diritto alla restituzione	Recupero della materiale disponibilità della res e cessazione del vincolo reale	Ammissibile: interesse in re ipsa discendente dalla titolarità del bene
Indagato non proprietario con posizione qualificata	Tutela di facoltà d'uso, godimento contrattuale, dominus effettivo o responsabilità gestoria	Ammissibile: subordinato a specifica allegazione del pregiudizio concreto
Indagato privo di legame col bene (mero trasportatore/terzo)	Mero controllo di legalità astratta del titolo o contestazione teorica del fumus	Inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale ex art. 568 co. 4 c.p.p.

04. L'onere di specifica allegazione e le ricadute sul riesame

4.1 — Contenuto dell'onere assertivo a carico dell'impugnante

Dalla statuizione delle Sezioni Unite discende un preciso e rigoroso **onere di allegazione processuale** posto a carico dell'impugnante. Quando la richiesta di riesame è formulata dall'indagato privo del titolo dominicale formale, l'atto introduttivo deve necessariamente contenere la puntuale esposizione delle circostanze di fatto e dei titoli di diritto che qualificano il suo legame materiale o funzionale con la res sequestrata.

Non sono ammesse formule generiche o clausole di stile. L'impugnante deve esplicitare quale sia il concreto documento patito dalla conservazione del vincolo reale e quale specifico risultato pratico intenda conseguire mediante la revoca della misura. La carenza di tale allegazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di un presupposto essenziale dell'azione cautelare.

Inoltre, come precisato dalla **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 30 aprile 2025, n. 16363¹²**, l'interesse al riesame postula che la misura sia stata materialmente eseguita, poiché l'impugnazione di un decreto non ancora tradotto in vincolo effettivo è affetta da prematurità e carenza di attualità dell'interesse ad agire.

4.2 — Il discrimine ontologico rispetto al sequestro probatorio

Per delineare con esattezza i confini della decisione nomofilattica, è indispensabile chiarire la profonda eterogeneità teleologica che intercorre tra il sequestro preventivo ex [art. 321 c.p.p.](#) e il **sequestro probatorio disciplinato dall'art. 253 c.p.p.**

Nel sequestro probatorio, come evidenziato dalla **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza 10 marzo 2026, n. 9209¹³** e dalla **Sezione Terza Penale, sentenza 5 agosto 2025, n. 28563¹⁴**, l'interesse dell'indagato ad impugnare ha una genesi squisitamente difensiva e probatoria. L'indagato ha il diritto di chiedere la caducazione del sequestro non già per ottenere la materiale restituzione della res (che potrebbe appartenere a terzi o alla persona offesa), bensì per espungere dal fascicolo delle indagini e dal futuro dibattimento un elemento di prova suscettibile di fondare l'addebito penale, questione centrale nella disciplina dell'inutilizzabilità delle prove^{D2}.

Nel sequestro preventivo, invece, la misura non persegue fini di acquisizione probatoria, ma assolve a funzioni di cautela reale, impedendo l'aggravamento delle conseguenze del reato o anticipando gli effetti ablatori della confisca. Pertanto, in ambito preventivo l'interesse non può modellarsi sulle garanzie probatorie dibattimentali, ma deve trovare riscontro nella lesione materiale provocata dall'indisponibilità del bene.

05. Conclusioni e indicazioni operative per la difesa tecnica

La sentenza delle Sezioni Unite n. 7983/2026 fornisce all'avvocatura penale un quadro nomofilattico di straordinaria chiarezza operativa, delineando le coordinate necessarie per governare l'accesso al riesame reale evitando le trappole dell'inaammissibilità formale. La complessità del **riesame del sequestro preventivo e interesse** concreto ad impugnare richiede una rinnovata perizia redazionale nella predisposizione dei ricorsi difensivi.

Dall'analisi della giurisprudenza nomofilattica emergono tre canoni operativi fondamentali per la difesa dell'indagato non formalmente proprietario:

- **Documentazione del titolo di godimento:** È doveroso allegare sin dal ricorso introduttivo i contratti di locazione, comodato, noleggio, mandato o le delibere societarie che attestino la disponibilità materiale e la relazione funzionale dell'indagato con la res appresa;
- **Dimostrazione del pregiudizio patrimoniale immediato:** Occorre descrivere dettagliatamente le conseguenze negative derivanti dal vincolo (interruzione dell'attività economica, responsabilità risarcitorie verso terzi locatori, perdita di commesse), evidenziando il vantaggio tangibile che la revoca della misura comporterebbe;
- **Correlazione funzionale tra fumus e dissequestro:** Le censure vertenti sull'insussistenza degli indizi di reato o dei requisiti cautelari devono essere sempre correlate alla rimozione del vincolo reale e al recupero della facoltà di godimento, evitando di trasformare il riesame in un sindacato accademico sul merito dell'accusa.

In conclusione, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7983/2026 consolida un modello di tutela cautelare reale fondato sull'effettività: il processo penale riconosce piena agibilità difensiva a chiunque subisca un pregiudizio oggettivo dall'intervento ablativo dello Stato, subordinando

tuttavia l'accesso alla giurisdizione a un onere di trasparenza e consistenza utilitaristica che impedisce l'abuso dello strumento impugnatorio.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

- [Art. 24 Cost.](#) — Diritto di difesa
- [Art. 111 Cost.](#) — Giusto processo e motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
- [Art. 240 c.p.](#) — Confisca
- [Art. 240-bis c.p.](#) — Confisca in casi particolari
- [Art. 388 c.p.](#) — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
- [Art. 61 c.p.p.](#) — Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato
- [Art. 253 c.p.p.](#) — Oggetto e presupposti del sequestro probatorio
- [Art. 321 c.p.p.](#) — Oggetto del sequestro preventivo
- [Art. 322 c.p.p.](#) — Riesame del decreto di sequestro preventivo
- [Art. 322-bis c.p.p.](#) — Appello cautelare reale
- [Art. 324 c.p.p.](#) — Procedimento di riesame
- [Art. 325 c.p.p.](#) — Ricorso per cassazione avverso ordinanze del riesame
- [Art. 568 c.p.p.](#) — Regole generali sulle impugnazioni e interesse ad agire
- [Art. 591 c.p.p.](#) — Cause di inammissibilità dell'impugnazione

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza 27 febbraio 2026, n. 7983** — Legittimazione al riesame del sequestro preventivo dell'indagato non proprietario e requisiti dell'interesse concreto.
2. **Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, ordinanza 8 maggio 2025, n. 17480** — Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sull'interesse ad impugnare il sequestro preventivo.
3. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 18 marzo 2024, n. 11149** — Applicabilità delle regole generali sulle impugnazioni al riesame reale.
4. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 22 gennaio 2025, n. 2641** — Coordinamento tra legittimazione astratta ex art. 322 e interesse concreto ex art. 568 c.p.p.



5. **Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 11 dicembre 2019, n. 50017** — Concezione utilitaristica dell'interesse ad impugnare nelle misure cautelari reali.
6. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 3 febbraio 2026, n. 4573** — Inammissibilità del riesame proposto dal mero trasportatore di somme per difetto di interesse.
7. **Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 3 giugno 2025, n. 20366** — Sequestro preventivo impeditivo di sito web e interesse alla restituzione.
8. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 29 novembre 2024, n. 43748** — Onere di allegazione della relazione materiale o giuridica con la cosa sequestrata.
9. **Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 14 novembre 2025, n. 37198** — Legittimazione dell'indagato effettivo dominus di beni formalmente intestati a terzi.
10. **Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 29 luglio 2026, n. 28665** — Applicazione del principio Sezioni Unite n. 7983/2026 e onere di allegazione dell'interesse.
11. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 17 febbraio 2026, n. 6525** — Sequestro preventivo su beni di società e difetto di interesse alla restituzione.
12. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 30 aprile 2025, n. 16363** — Inammissibilità per difetto di interesse del riesame avverso sequestro non eseguito.
13. **Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 10 marzo 2026, n. 9209** — Distinzione tra interesse difensivo nel sequestro probatorio e sequestro preventivo.
14. **Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 5 agosto 2025, n. 28563** — Natura processuale dell'interesse ad impugnare il sequestro probatorio.

Dottrina richiamata

- D1. Metodo Giuridico, *Confisca per equivalente e proporzionalità reale*. I vincoli patrimoniali e le garanzie difensive (Cass. n. 26776/2026).
- D2. Metodo Giuridico, *Utilizzabilità delle prove e sequestri penali*. Limiti di acquisizione e controlli di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 36764/2024).



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.